

TI_GERICHTE 12.2020.150 vom 16. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.150

FR: TI_GERICHTE 12.2020.150 du 16 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.150 del 16 marzo 2021

Regeste

Appalto, contenuto del contratto, dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite, difetti

Erwägungen

E. 16

Giusta l'art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L'obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti. L'ampiezza dell'onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal comportamento processuale della controparte. In altre parole, l'onere di allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare. In caso di contestazione da parte del convenuto, le affermazioni dell'attore devono essere ancor più descritte e rese concrete. Viceversa, più le allegazioni attoree sono motivate e sostanziate, più sono elevate le esigenze della contestazione della parte avversa. Una contestazione meramente generica o globale è quindi insufficiente. Essa deve essere sufficientemente concreta e specifica, affinché la controparte possa comprendere quali sono i fatti contestati nonché sia posta nella condizione di poter ulteriormente precisare le proprie pretese e offrire le prove atte a dimostrarle (DTF 141 III 433, consid. 2.6; DTF 144 II 519, consid. 5.2.2.3; DTF 144 III 67, consid. 2.1; DTF 144 III 67 consid. 2.1).

E. 17

Applicando l'onere di allegazione e contestazione alla fattispecie, se ne deriva che AO 1 aveva l'onere di allegare e, in caso di sufficiente contestazione, dimostrare di aver svolto tutte le prestazioni pattuite (ciò che attiene al contenuto del contratto), laddove invece il fatto che gli stampi avessero o meno le caratteristiche previste contrattualmente o dei difetti tecnici rientrava negli oneri allegatori e probatori della committente. Ora, in causa AO 1 ha sostenuto di avere realizzato e consegnato gli stampi conformemente a quanto pattuito nelle conferme d'ordine, producendo la relativa documentazione in formato elettronico (v. doc. 3 e elenco contenuto alle p. 2-3 della perizia 7 marzo 2016) e chiedendo l'audizione del suo collaboratore _____ V _____. Pertanto, a suo modo di vedere, i suoi obblighi si esaurivano nella realizzazione e consegna di quanto ordinato. In ossequio al suo onere di contestazione, AP 1 avrebbe dunque potuto eccepire, oltre alla mancata realizzazione e/o consegna delle opere, che il contenuto del contratto e degli obblighi dell'appaltatrice non si limitavano a quanto sopra.

E. 18

Come già detto, con il suo gravame l'appellante ha affermato che l'appellata avrebbe dovuto allestire e consegnarle documentazione tecnica e progetti e realizzare degli stampi utilizzabili, assistendola sino all'impiego industriale del prodotto (svolgendo i necessari interventi di messa a punto, come avrebbe sottolineato il perito). Malgrado ciò, essa non avrebbe prodotto la necessaria documentazione, che anche a detta dello stesso perito sarebbe stata carente e non comprovante il suo operato. Simili contestazioni e riflessioni non emergono dalla decisione pretorile, per cui l'appellante avrebbe innanzitutto dovuto indicare dove, negli allegati di prima sede, avrebbe esposto queste tesi trascurate dal primo giudice. Non lo ha fatto, rinviando unicamente alle considerazioni peritali di cui si è appena detto. In effetti, i suoi allegati di prima sede sono del tutto silenti a tal riguardo: né con la petizione, né con la replica, essa ha eccepito la mancata realizzazione e consegna di documenti, o che la controparte avrebbe contrattualmente dovuto assisterla in fase di collaudo e di utilizzo degli stampi e che abbia disatteso tali obblighi, né ha sostenuto che la mercede di cui alle offerte comprendesse anche modifiche o adeguamenti successivi alla consegna. Essa non ha nemmeno indicato e spiegato se e perché le matrici prodotte non corrispondessero a quanto ordinato: ha unicamente osservato che la collaborazione fra le parti aveva per oggetto la loro fornitura, ha contestato l'esistenza di un valido contratto nonché la consegna o l'utilizzabilità delle matrici in questione, sostenendo di aver notificato i suddetti difetti alla controparte e che quest'ultima non si è dimostrata in grado di sistemarli. Quest'ultimo aspetto rientra tuttavia nel suo onere allegatorio e probatorio, nel senso che la medesima, una volta dimostrati i difetti e la loro tempestiva notifica, avrebbe potuto avanzare i diritti di cui all'art. 368 CO (compreso quello alla riparazione gratuita dell'opera). Le suddette censure non sono state esposte neppure in sede conclusiva (ciò che sarebbe in ogni caso stato irrituale): in tale sede, AP 1 si è semplicemente e laconicamente riconfermata negli allegati introduttivi. Le stesse sono state presentate tardivamente soltanto con l'appello e sono pertanto irricevibili (art. 317 CPC).

E. 19

Una simile lacuna non può essere sanata dal contenuto della perizia giudiziaria, che ad ogni modo era incentrata sull'accertamento di eventuali difetti e non afferma ciò che l'appellante pretende. Il perito ha solamente osservato che è comune che un progettista sia presente al momento del collaudo (p. 4) e che è possibile che chi realizza uno stampo si assuma l'incarico e il costo di eventuali messe a punto (p. 6), senza tuttavia accertare il contenuto del contratto o una violazione di doveri da parte dell'appaltatrice (ciò che peraltro non gli competeva di stabilire), rispettivamente senza mai mettere in dubbio che le matrici ordinate siano effettivamente state realizzate o consegnate. Egli ha poi elencato, alla p. 3, tutte le prove sottopostegli, fra cui i documenti digitali contenuti nel CD di cui al doc. 3 e riguardanti le matrici (ad esempio conferme d'ordine, bolle di consegna, fatture, solleciti di pagamento, disegni 2D e matematiche 3D di parti e pezzi). Pur rimarcando altresì i documenti mancanti (non solo determinati disegni, ma anche capitolati, protocolli di stampaggio e rapporti di collaudo), il medesimo non ha imputato tale lacuna informativa all'una o all'altra parte, né ha chiarito quale delle due avrebbe dovuto essere in possesso dei relativi documenti e produrli in causa: ha unicamente osservato che la documentazione non gli permetteva di accertare la presenza di difetti o le relative cause.

E. 20

Si può comunque abbondanzialmente precisare che anche dalle ulteriori risultanze istruttorie non emerge un'estensione del contratto così come pretesa in secondo grado dall'appellante: solo le conferme d'ordine (doc. E-I) menzionano talvolta, e assai genericamente, l'esecuzione di un collaudo (in quali modalità non è dato sapere), stabilendo per il resto che la mercede includeva la progettazione degli stampi, la fabbricazione di tasselli, i trattamenti termici, e il costo di trasporto e consegna. Dal doc. L emerge che le successive modifiche richieste per gli stampi venivano fatturate separatamente. Nei doc. P e Q, le ordinazioni in questione vengono descritte quali contratti di fornitura o d'acquisto. In sede di audizione, né _____ D _____ né _____ V _____ hanno menzionato l'obbligo di consegna di documentazione o obblighi successivi alla consegna degli stampi (cfr. verbale del 21 agosto 2013).

E. 21

Se ne deve concludere, alla luce delle allegazioni e delle (generiche) contestazioni di causa, che AO 1 non è stata posta nella condizione né era tenuta a meglio specificare il contenuto del contratto e l'estensione dei suoi obblighi e ad apportare ulteriori mezzi di prova, ma poteva limitarsi a dimostrare la realizzazione e la consegna delle matrici di cui trattasi, ritenuto che le prove agli atti (testi _____ D _____ e _____ V _____, verbale del 21 agosto 2013 e doc. 3, 5 e 6) possono bastare a tal riguardo, a conferma della decisione pretorile.

E. 22

Esulando la questione dei difetti dal tema della presente decisione, per essa valgono le considerazioni già esposte nell'annullata decisione 12 marzo 2020 ai consid. 7 e 8, ovvero innanzitutto che l'appellante non poteva semplicemente sostenere che la controparte dovesse dimostrare l'assenza di difetti, senza indicare i motivi per i quali l'attribuzione dell'onere della prova effettuata dal Pretore sarebbe erronea (art. 310 e 311 CPC). Anche le sue argomentazioni relative alla presenza di difetti e ai derivanti costi e pregiudizi non bastano a sovvertire il giudizio impugnato: essa ha citato con eccessiva genericità la "documentazione agli atti", i doc. N, V1-11 e Z1-Z9 (p. 6 gravame) e la testimonianza di _____ D _____ (p. 9 gravame) senza spiegare perché da essi si dovrebbe ricavare la dimostrazione dei difetti e la relativa responsabilità di AO 1, ciò che non adempie al suo onere di formulare censure puntuali e sostanziate (non incombendo al giudice di ricercare all'interno degli atti gli elementi idonei a comprovare le sue tesi), né ha specificato gli asseriti costi di ripristino e messa in esecuzione, richiamando ancora una volta solo in termini generali un plico di documenti (gravame, p. 10). L'appellante ha poi rinviato alle manchevolezze dei prodotti emerse nelle risultanze peritali, citando le p. 6-7 della perizia e menzionando alcuni stampi, senza tuttavia approfondire la tematica e confrontarsi con quanto esposto dal primo giudice in relazione alla dimostrazione dei difetti e alla presunta responsabilità della controparte (p 5-7 della sentenza impugnata). Come esplicitato nella perizia (ad esempio p. 4 seg.) e rimarcato dal Pretore, la presenza di problematiche riferite ai prodotti può derivare da svariati fattori e ancora non significa l'imputabilità di tali problemi a AO 1, che non ha potuto essere acclarata. Tali accertamenti, in assenza di valide contestazioni, pure resistono alla critica. Infine, l'appellante ha menzionato l'impossibilità di dimostrare i difetti in assenza della documentazione tecnica, che avrebbe dovuto essere realizzata e prodotta dalla controparte. Ora, è pur vero che la dimostrazione della difettosità di un'opera può comportare, per la committente, ostacoli pratici e difficoltà probatorie, e che l'appaltatrice può conseguentemente essere obbligata,

secondo le regole della buona fede, a collaborare all'amministrazione delle prove e produrre i necessari dettagli e le informazioni tecniche, laddove un suo ingiustificato rifiuto può essere interpretato a suo sfavore (v. Zindel/Pulver/Schott in: Honsell/Vogt/ Wiegand [ed.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. ed., n. 90 seg. ad art. 368 CO; Chaix in: Thévenoz/Werro [ed.], Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 ed., n. 74 ad art. 368 CO). Tuttavia, nel gravame l'appellante non ha approfondito la questione. Non ha espresso particolari considerazioni relative a un'emergenza probatoria e alla sua impossibilità di procurarsi i documenti necessari da sottoporre al perito, né sostiene di avere infruttuosamente richiesto un'edizione di documenti dalla controparte, né che questa, malgrado una richiesta del giudice, si sia indebitamente rifiutata di collaborare. Peraltro, dalla perizia (v. p. 3-5) e dalla successiva delucidazione (v. p. 1) si evince che l'esame del perito è stato ostacolato non solo dall'insufficiente documentazione tecnica agli atti, ma anche dal troppo tempo trascorso da quando sono emersi i problemi, dalle modifiche nel frattempo operate sulle matrici, dall'assenza di protocolli atti a rilevare e segnalare problemi durante la messa in servizio dello stampo e dall'assenza di ulteriori informazioni. Ne consegue che AP 1, gravata dell'onere della prova, si deve assumere le conseguenze negative della mancata dimostrazione di quanto asserito.

E. 23

Per tutti questi motivi, la presente controversia non può avere un diverso esito. L'appello 18 gennaio 2019 di AP 1 deve essere respinto (nella misura in cui è ricevibile), con conseguente conferma della decisione impugnata.

E. 24

Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 74'173.05 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 3'500.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L'appello 18 gennaio 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere all'appellata fr. 3'500.- a titolo di ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione al Tribunale Federale, I Corte di diritto civile. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).